



ENCI ENTE NAZIONALE
DELLA CINOFILIA
ITALIANA

FONDATA NEL 1882 - RICONOSCIUTO CON R.D. 13 GIUGNO 1940/N. 1051
AFFILIATO ALLA FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE



Protocollo n. 13151 FC/AP/lm

Gruppi Cinofili
Associazioni specializzate di razza
Comitati Organizzatori di prove

Milano, 17 novembre 2025

Loro Sedi

Oggetto: Peste Suina Africana: disposizioni a seguito Ordinanza commissario straordinario PSA

Si fa riferimento alla PSA (Peste Suina Africana), informando che il 30 ottobre 2025 il Commissario straordinario Dr. Giovanni Filippini ha emanato la nuova ordinanza n. 7/2025, pubblicata sul sito ENCI – [ordinanza-7-2025-misure-di-eradicazione-e-sorveglianza-della-peste-suina-africana-signed.pdf](#), con la quale vengono riviste alcune misure contenute nelle precedenti disposizioni.

La nuova ordinanza riguarda l'intero territorio italiano, ricomprendendo le:

- Zone soggette a restrizione;
- Zone di Controllo dell'Espansione Virale (CEV);
- Aree indenni.

Si riportano le disposizioni contenute di interesse per l'ENCI:

Art. 3 comma 2:

- ***Nella Zona CEV sono vietate l'attività venatoria in tutte le sue forme e l'attività di controllo faunistico nelle forme collettive nei confronti della specie cinghiale, indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona CEV. Sono altresì vietate le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. (...) Nei comuni della Zona CEV in cui la malattia non è mai stata rilevata o è assente da più di 4 mesi è autorizzato il controllo faunistico verso la specie cinghiale attraverso la tecnica della girata con 1 cane limiere (cane abilitato per prove di lavoro specifiche da un giudice ENCI) e 6 operatori abilitati. L'attività venatoria e il controllo faunistico verso le altre specie sono invece consentiti, sulla base delle regole vigenti, anche nelle zone soggette a restrizione di cui ai successivi articoli della presente Ordinanza ad esclusione delle forme collettive effettuate con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale e tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani. Dette attività devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.***

Art.4 comma 1:

- ***Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale in tutte le sue forme, comprese le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. È altresì vietata l'attività venatoria verso le altre specie nelle forme collettive con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico verso la specie cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro alla "cerca", a piedi o da veicolo, o da appostamento***



e forme collettive con 3 cani e un massimo di 20 persone per unità di gestione (UDG) del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Nella medesima UDG del cinghiale sono vietate le forme di intervento collettivo condotte in parallelo con altre squadre. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

comma 2:

- **Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale.** Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. I capi abbattuti in attività venatoria in deroga e nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della presente Ordinanza, possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalle norme. L'ACL può autorizzare cacciatori formati ad effettuare i prelievi di organi target (in via prioritaria la milza) previa applicazione della procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza dell'allegato 1 della presente Ordinanza, della tracciabilità dei campioni e dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari. Sono autorizzate forme di controllo faunistico che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo, inclusa la "cerca" a piedi o da veicolo, le forme collettive con 3 cani ed un massimo di 20 persone per UDG del cinghiale (es. distretti, zona caccia al cinghiale) al giorno. Ulteriori forme di controllo potranno essere autorizzate dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

Allegato 3

- **PROTOCOLLO ATTIVITA' ADDESTRAMENTO CANI E MANIFESTAZIONI CINOFILE**
- **Il presente protocollo elenca le norme di comportamento che dovranno essere adottate dai Comitati organizzatori delle prove di lavoro e da tutti i partecipanti a qualsiasi titolo alle suddette manifestazioni fermo restando il vigente divieto di svolgere gare, prove cinofile e attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale nelle zone soggette a restrizione e nella Zona CEV.**

Si informano tutti coloro che a diverso titolo partecipano alle manifestazioni autorizzate dall'ENCI, circa il rispetto delle misure di biosicurezza per la prevenzione della PSA:

1. nella Zona CEV sono vietate le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale;
2. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale in tutte le sue forme, comprese le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale;
1. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale;
2. per quanto riguarda le esposizioni, le manifestazioni sportive, e le prove che si svolgono in aree agricole e naturali queste potranno svolgersi subordinatamente al rispetto delle misure di biosicurezza;
3. ribadire che è in capo ai Comitati organizzatori l'obbligo di acquisire le autorizzazioni da parte delle Autorità territorialmente competenti per lo svolgimento della manifestazione;



ENCI

4. assunzione del *Protocollo (linee guida per la prevenzione della peste suina africana nell'ambito delle manifestazioni ENCI)* nel quale sono elencate le norme di comportamento che devono essere adottate dai Comitati organizzatori delle manifestazioni e da tutti i partecipanti a qualsiasi titolo;
5. per le manifestazioni che non vengono gestite attraverso i Portali ENCI Show, Prove e Sport, è stata predisposta apposita modulistica di autocertificazione inerente alla presa visione e rispetto del Protocollo, che dovrà essere acquisita dai Comitati organizzatori.
6. i Comitati organizzatori hanno l'obbligo di procurarsi dispenser contenenti disinfettante per metterlo a disposizione dei partecipanti.

Si ribadisce che è in capo ai Comitati organizzatori l'obbligo di acquisire le autorizzazioni da parte delle Autorità territorialmente competenti per lo svolgimento delle manifestazioni.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'ENCI non potrà ratificare giurie riguardanti manifestazioni per le quali non saranno state rispettate le disposizioni sopra richiamate.

Ringraziando per l'attenzione e la collaborazione, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Crivellari

(Rif. pratica: Luca Mollo 02-70020349)

All.ti:

- 1) *Protocollo – linee guida per la prevenzione della peste suina africana nell'ambito delle manifestazioni ENCI*
- 2) *F-72033_01 - Dichiarazione rispetto misure biosicurezza prevenzione PSA proprietario-conduttore*
- 3) *F-72034_00 - Dichiarazione rispetto misure biosicurezza prevenzione PSA comitato organizzatore*